



21208/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

pu e li

FPD

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

DONAZIONE

Dott. GIOVANNI SETTIMI

- Presidente -

Dott. ETTORE BUCCIANTE

- Consigliere -

Dott. CESARE ANTONIO PROTO

Rel. Consigliere -

Dott. STEFANO PETITTI

- Consigliere -

Dott. ALBERTO GIUSTI

- Consigliere -

Ud. 10/05/2013 - CC

Co. 21208

R.G.N. 16456/2011

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16456-2011 proposto da:

BM

[Redacted]

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 35 - Scala 3 -int. 24, presso lo studio dell'avvocato MAZZEI GIANCARLO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AM

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso MARIA TERESA ACONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ACONE MODESTINO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

AI

[Signature]

6514  
13



- intimata -

avverso la sentenza n. 1934/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 17.2.2010, depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito per la ricorrente l'Avvocato Giancarlo Mazzei che insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; in subordine per il rigetto.

Il relatore nominato per l'esame del ricorso ha depositato ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione (in parentesi sono indicate correzioni di errori di dattiloscrittura)

**"Osserva in fatto**

Con citazione del 30/9/1993 [AM] conveniva in giudizio [BM] chiedendo e, premesso di averle donato con atto del 30/4/1992 un fondo con annesso fabbricato, chiedeva la risoluzione della donazione per inadempimento della [B], all'onere, espressamente convenuto, di assistere moralmente e materialmente il donante e sua moglie.

La [B] si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di essere stata cacciata di casa e anche percossa (in data 16/2/1993), così che le era stato impossibile assolvere l'onere.

Il giudizio, dopo il decesso dell'attore, era proseguito dalla figlia ed erede [AM]; il contraddittorio era integrato nei confronti di [AI], altra figlie (si corregge in figlia) ed erede che



faceva proprie le difese della convenuta [B] e, in subordine, chiedeva che il contratto fosse risolto anche nei propri confronti.

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lomardi (si corregge in Lombardi) con sentenza del 22/3/2005 rigettava le domande.

La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 25/5/2010 accoglieva l'appello di [AM] e dichiarava risolto il contratto di donazione rilevando:

- che l'onere di provare la causa non imputabile dell'inadempimento incombeva sulla donataria, tenuta alla prestazione;
- che le prove raccolte non consentivano di ritenere provata l'impossibilità di adempiere la prestazione per causa non imputabile;
- che i testi dell'attrice avevano espresso valutazioni e non fatti e anche i fatti riportati non erano specifici ed erano in gran parte appresi da altri;

La Corte territoriale prendeva in esame le singole testimonianze dei testi di parte convenuta rilevando:

- che [BT], fratello della convenuta, aveva riferito che nel Febbraio 1993 la sorella era stata cacciata di casa da [AM] e che il padre [M] era divenuto insopportabile per le continue richieste di essere accompagnato a visite specialistiche, ma queste richieste rientravano nelle prestazioni oggetto dell'obbligo;

[BG] aveva dichiarato di sapere solo quanto riferito dalla sorella;

- [FE] nulla sapeva sulle ragioni dell'allontanamento, pur confermando l'assistenza prestata dalla [B] dal Febbraio 1992 al Febbraio 1993 e così anche [SU];

La Corte rilevava ancora che il primo giudice non aveva considerato le testimonianze di [SC] e di [MS]; il primo ha riferito che quando, nel Febbraio 1993 [AM] si trasferì a



Grottaminarda, i coniugi [A] erano già stati abbandonati dalla [B] e la circostanza era confermata dalla teste [SM].

La Corte territoriale sulla base della valutazione di tutte queste testimonianze concludeva nel senso che non era possibile stabilire se il rientro di [AM] presso la casa dei genitori fosse la conseguenza dell'abbandono degli stessi da parte della [B] oppure la causa dell'allontanamento della [B] medesima (si corregge in medesima) e che, quindi, non era provata la non imputabilità dell'inadempimento, tenuto conto che era possibile affermare con certezza che la [B] aveva assistito i nonni solo fino a Dicembre (si corregge in Dicembre) 1992 o al massimo Gennaio 1993, comunque aveva cessato di accudirli prima del ritorno di [AM] nella casa dei genitori, nonni della [B].

[BM] ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso [AM].

E' rimasta intimata [Al].

**Osserva in diritto.**

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 793 c.c. e la contraddittorietà della motivazione; sostiene che i testi avevano riferito in merito all'assistenza prestata, collocandola temporalmente, e sul fatto che i coniugi [A] (correggi in [A]) avevano cambiato atteggiamento nei confronti della [B] e conclude affermando che tale mutamento di atteggiamento era sicuramente riferibile al rientro di [AM] presso la casa dei genitori la quale, addirittura, come provato da testi e certificato medico l'aggredì fisicamente cacciandola fuori di casa; ciò malgrado la ricorrente aveva comunicato con lettera la sua disponibilità a prestare assistenza, alla quale il donante replicava con la diffida a presentarsi dal notaio per la risoluzione della donazione.



La ricorrente prosegue osservando, in punto di diritto che, escluso il carattere di sinallagmaticità tra la donazione e il *modus*, sarebbe stato onere del donante provare l'inadempimento e non viceversa.

1.1 Il motivo è manifestamente infondato sotto ogni profilo:

La motivazione, che si afferma contraddittoria, sussiste ed è immune da contraddizioni: non rileva il fatto che per un certo periodo la  abbia effettivamente prestato assistenza, quanto la circostanza che, a partire dal Febbraio 1993 non l'aveva più prestata e non v'era prova che ciò fosse avvenuto per fatto a lei non imputabile in quanto, come ritenuto dal giudice di appello con adeguata e non contraddittoria motivazione, perciò non sindacabile in questa sede, non è provato se il rientro della figlia presso l'abitazione dei coniugi  fosse stata la causa dell'allontanamento della  o invece la conseguenza dell'inadempimento della stessa all'obbligo di accudirli essendo rimasti soli.

Del tutto "furori tema" è l'assunto secondo il quale l'onere della prova del mancato assolvimento dell'onere di prestare assistenza dovrebbe gravare sull'avente diritto alla prestazione: è risultato che, di fatto, l'assistenza era terminata, nell'ipotesi più favorevole, nel gennaio 2003 e quindi l'inadempimento era provato; ciò che doveva essere provato era la non imputabilità dell'inadempimento, ma, secondo i principi a tutti noti, la prova della non imputabilità dell'inadempimento, come previsto dall'art. 1218 c.c., è a carico del debitore, indipendentemente dalla circostanza che il contratto abbia o meno natura sinallagmatica.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 793 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione e sostiene che:

- il giudice di appello ha mal valutato le prove,
- ha fondato la decisione su testimonianze *de relato*,



- non ha considerato la circostanza, riferita dal teste  , che essa ricorrente era stata cacciata da casa;
- ha posto a fondamento della decisione solo le testimonianze di controparte, dalle quali non potevano trarsi le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di appello,
- non ha preso in considerazione le testimonianze di   e  ,
- ha mal valutato la testimonianza di   che aveva riferito di problemi tra   e il marito che avrebbero dovuto convincere il giudice che il rientro nella casa dei genitori era dovuto proprio a tali contrasti e non al fatto che i genitori erano rimasti privi di assistenza.

2.1 Il motivo è manifestamente infondato quanto al vizio di motivazione e alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c perché la motivazione, come risulta dalla superiore espositiva in fatto, è completa, tiene conto anche delle testimonianze rese da parte convenuta, valutandole complessivamente e la censura è diretta semplicemente, ma inammissibilmente, ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio conforme alle aspettative della ricorrente.

Circa la mancata considerazione delle testimonianze dei testi   e  , la censura non dà conto della rilevanza in quanto non spiega cosa i testi avrebbero riferito e come la loro testimonianza (si corregge in testimonianza) avrebbe potuto essere decisiva.

Il fatto che   il 16/2/1993 sia stata "cacciata di casa" da   è un fatto riconosciuto e considerato nella stessa sentenza che, tuttavia, con congrua motivazione, non lo ritiene sufficiente per la prova della non imputabilità dell'inadempimento



tenuto conto la [B] si era già resa inadempiente all'obbligo di assistenza.

E' inammissibile per mancanza di specificità la censura di violazione di legge perché non è spiegato come sarebbe stato violato e falsamente applicato l'art. 793 c.c. che si assume violato e falsamente applicato, salvo che per quanto riguarda la non riconducibilità del fatto, come unilateralmente ricostruito dalla ricorrente in contrasto con la ricostruzione del giudice del merito, esente, per le ragioni già espresse dai vizi motivazionali e di valutazione prove dedotti nel motivo.

Infine l'argomento secondo il quale da una testimonianza *de relato* (quella di [AG]) secondo la quale [AM] aveva *problemi con il marito* si dovrebbe ricavare che la stessa era rientrata presso i genitori non per accudirli a causa dell'inadempimento della [B], ma proprio per quei "problemi", è argomento che, in quanto fondato su una mera ipotesi, non assume alcuna rilevanza.

4. Pertanto il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere dichiarato manifestamente infondato."

Considerato che il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio e che sono state effettuate le comunicazioni sia al P.G. che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, sia alle parti costituite.

Considerato che il collegio ha condiviso e fatto proprie le argomentazioni e la proposta del relatore.

Con riferimento alla pretesa impossibilità della prestazione, occorre ulteriormente osservare (ad integrazione della relazione) che la sola e pacifica circostanza dell'allontanamento dalla casa non determina di per sé una causa non imputabile ai fini dell'accertamento dell'impossibilità della prestazione che estingue l'obbligazione



occorrendo anche la prova della diligenza impiegata in concreto sia per evitare che sorgesse, l'ostacolo all'adempimento (cfr., tra le tante, Cass. 30/4/2012 n. 6594).

Proprio questa prova è stata ritenuta mancante dalla Corte di Appello che ha preso in considerazione le testimonianze di  e di  i quali avevano riferito che quando  si era trasferita da Carpi a Grottaminarda i coniugi  erano già soli perché abbandonati dalla nipote; la Corte territoriale ha poi considerato tutte le testimonianze nel loro complesso giungendo alla conclusione che nessuna era decisiva al fine della prova dell'allontanamento volontario della  dall'abitazione dei nonni con conseguente inadempimento dell'onere imposto con la donazione, ovvero dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione di assistenza e cura per il comportamento dei donanti e dei loro familiari.

Per tali ragioni è stata ritenuta mancante la prova, della quale era onerata l'obbligata, dell'impossibilità della prestazione; infatti la Corte territoriale ha osservato che "non è dato sapere se tale ultima circostanza (il rientro di  nel Febbraio 1993 a Grottaminarda per assistere i genitori) sia stata la causa dell'allontanamento della  ovvero la sua conseguenza, al fine di accudire i genitori ormai rimasti soli"; la motivazione è dunque in linea con i principi costantemente affermati in tema di impossibilità della prestazione, secondo i quali deve essere offerta dall'obbligato la prova della non imputabilità, anche remota, dell'evento impeditivo (v., da ultimo Cass. n. 6594/2012 cit.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna  a pagare a   le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 4.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi.



Così deciso in Roma il 10 Maggio 2013 nella camera di consiglio della  
sesta sezione civile.

Il Presidente  
(dr. Giovanni Settimi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 SET. 2013



Il Funzionario Giudiziario  
Luise PASSINETTI

CASSAZIONE.net